



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO:

ESERCIZIO PROVVISORIO PEG

L'anno duemilaventidue addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze del Comune di Cantoira, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTAGNERI Giovanni Battista - Sindaco	Sì
2. BOSCARATO Silvia Beatrice Margherita - Assessore	Sì
3. CASTAGNERI Teresa Maria - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTAGNERI Giovanni Battista assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città.

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31.01.2021 dall'art. 106 comma 3-bis del d.l. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17.07.2020.

Atteso che con decreto del Ministro dell'interno, del 13 gennaio 2021, il termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2021,.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" come sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 12), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che testualmente recita: 1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla

reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi, secondo i quali durante l'esercizio provvisorio gli Enti locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Richiamato altresì il principio contabile di cui al punto 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011

Attesa, in oggi, l'impossibilità di assegnare il Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili di Servizio, come stabilito dall'art. 169 del T.U.E.L., in base al Bilancio deliberato.

Ritenuta comunque la necessità di assicurare la continuità della gestione assegnando il P.E.G per l'esercizio provvisorio autorizzato-

Ritenuto di indicare i responsabili dei Servizi, ai sensi del comma 1 dell'art. 169 del T.U. n.267/2000 ordinamento EE.LL., come segue:

Area Tecnica. Tributi - responsabile: Sindaco

Area Amministrativa, Elettorale, Finanziaria e Demografica- responsabile: Ezio Sardanapoli

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del vigente Testo Unico degli Enti Locali, competono agli organi di governo poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è attribuita ai Responsabili di Servizio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo.

Ritenuto di dover individuare quali Responsabili della gestione del P.E.G. per la parte dell'esercizio provvisorio, al fine di garantire continuità della gestione e funzionalità nonché il corretto andamento degli uffici, i Responsabili di cui sopra.

Dato atto che, i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile del Servizio sono quelli relativi agli stanziamenti dell'annualità 2022 dell'ultimo bilancio approvato 2021/2023 – che vengono riepilogati nell'allegato al presente atto.

Dato atto:

- che questo ente nel 2021 aveva approvato il P.E.G. e che pertanto - con la riforma dell'armonizzazione contabile il P.E.G., specularmente al bilancio di previsione, ha assunto carattere triennale;
- che il nuovo articolo 169 del T.U.E.L. prevede che il P.E.G. sia riferito al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione e che, per il primo esercizio, contenga anche le previsioni di cassa, pertanto, gli enti che nel 2021, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, hanno approvato un P.E.G. triennale valido per il 2021- 2023, non sono tenuti ad adottare alcun atto particolare in quanto mantiene validità quello già in vigore e possono riprendere l'attività gestionale secondo le regole dell'esercizio provvisorio;
- che, unitamente alle previsioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio approvato, si gestiranno le previsioni aggiornate 2022-2024 del P.E.G. deliberato lo scorso anno, fermo restando l'obbligo di verificare l'attendibilità delle stesse alla luce del nuovo quadro normativo.

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Richiamato il Principio Contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi informa palese.

D E L I B E R A

Di assegnare a ciascun Responsabile del Servizio, al fine di assicurare la continuità della gestione, nel periodo di esercizio provvisorio, come previsto all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, le risorse strumentali e

finanziarie contenute nell'ultimo Bilancio assestato (2021-2023), limitatamente, per ciascun intervento di spesa, alle spese non superiori mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato (art. 163 c. 1);

Di stabilire, in particolare, che i capitoli di entrata e di spesa attribuiti a ciascun Responsabile di Servizio già attribuiti con il P.E.G. 2021, come risultanti dallo schema allegato alla presente, siano assegnati ai Responsabili di Servizio per l'esercizio provvisorio 2022.

Di stabilire altresì, che la presente assegnazione ha efficacia fino all'approvazione del P.E.G. triennale definitivo 2022/2024 a seguito dell'approvazione del nuovo Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come previsto all'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Di dare atto che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Servizio sono automaticamente destinatari del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.E.G. di competenza dei servizi assegnati, senza necessità di ulteriori atti.

Di stabilire che il presente provvedimento ha validità dal 1° gennaio 2022 e fino all'approvazione del nuovo bilancio.

Di dare atto che è confermata la validità degli atti di gestione adottati dall'inizio dell'anno alla data odierna sulla base del Bilancio di previsione e del P.E.G. triennio 2021/2023.

Successivamente con altra votazione unanime favorevole

d e l i b e r a

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del, del T.U.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CASTAGNERI Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta